



# COMUNE DI QUADRI

## ( Provincia di Chieti )

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112  
Fax 0872 945170 e-mail [comune.quadri@libero.it](mailto:comune.quadri@libero.it)  
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

**ORDINANZA N. 9**

**PROT.2109/II.1**

**Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. –Disposizioni per la riapertura del mercato cittadino all'aperto, dell'attività degli ambulanti/itineranti e per la riapertura di specifiche attività (Ristorante, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, acconciatore, attività sportive) - Provvedimenti.**

### IL SINDACO

**Vista** la Sua Ordinanza n.3 dell'11.03.2020, ad oggetto:" *Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione svolgimento mercato cittadino, DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. Provvedimenti.*" con la quale, per le motivazioni esposte nella sua narrativa ed in specie per quanto previsto dall'art. 1, c. 2 che recita "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*", veniva ordinato :

-la sospensione, fino al 03.04.2020 compreso, del mercato cittadino all'aperto che si tiene ogni sabato sulla Piazza del Popolo e lungo via G. Marconi;

-agli itineranti, di fornire il prodotto ad un cittadino alla volta, garantendo tra gli stessi il rispetto di legge della distanza interpersonale di almeno 1 metro;

**Vista** la Sua Ordinanza n.4 del 16.03.2020 ad oggetto:" *Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Sospensione svolgimento mercato venditori itineranti. Provvedimenti.*" con la quale, per le motivazioni esposte nella sua narrativa, veniva ordinato la sospensione, fino al 03.04.2020

compreso, della vendita al mercato all'aperto di prodotti di ogni genere derivanti da venditori itineranti.

**Vista** la Sua Ordinanza n.5 del 03.04.2020, ad oggetto *"Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. -Sospensione dello svolgimento del mercato cittadino all'aperto e di ogni attività degli itineranti su tutto il territorio comunale, compreso il servizio a domicilio"* con la quale veniva ordinata la sospensione, fino al 13.04.2020 compreso, del mercato cittadino all'aperto che si tiene ogni sabato sulla Piazza del Popolo e lungo via G. Marconi, e la sospensione fino al 13.04.2020 compreso, di ogni attività degli itineranti su tutto il territorio comunale, compreso il servizio a domicilio e veniva disposto che *" le disposizioni e gli effetti della presente Ordinanza e quelli delle richiamate Ordinanze n.3 e n.4, si intenderanno automaticamente prorogati oltre il 13 aprile 2020 fino alle nuove date fissate da ogni proroga governativa in materia"*;

**Vista** la Sua Ordinanza n.6 del 03.05.2020, con la quale è stato disposto *"-che con successiva ordinanza sindacale saranno disciplinate la riapertura del mercato settimanale all'aperto, che si tiene ogni sabato, e la vendita da parte di itineranti su tutto il territorio comunale di prodotti esclusivamente di generi alimentari, appena il comune avrà predisposto tutte le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di sicurezza indicati al punto 4, lettera b), 5 e 6 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020"*.

**Vista** la Sua Ordinanza n.7 del 05.05.2020, ad oggetto *"Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Ulteriore provvedimenti e Ordinanza Sindacale n.6/2020- Provvedimenti"* con la quale veniva disciplinato l'ingresso nel territorio comunale di persone provenienti da altre regioni e dall'estero nonché disciplinate le attività sportive;

**Visto** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che ha dato inizio alla cd. "Fase 2" con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 ad oggetto *"Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*, con la quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di accesso al mercato all'aperto e stabilito che l'amministrazione comunale può prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informare attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

**Dato atto** che la stessa Ordinanza n.54/2020 dispone che le disposizioni sui mercati coperti e scoperti vengono integrato con le disposizioni in materia contenute nell'OPGR n.56/2020, specificando che, qualora per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza n.54 non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l'utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 56 del 6 maggio 2020 ad oggetto *"Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti,*

*tatuatori/piercing e centri benessere, manutenzione camper”.*, con la quale è stata disposta la riapertura fino al 17 maggio 2020 di alcune attività e la riapertura di altre attività a partire dal 18 maggio 2020;

**Visto** il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità”;

**Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020*”, con la quale è stata disposto, tra l’altro:

**a)** la riapertura dal 18 maggio 2020 delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle condizioni di cui al suo all’Allegato 1;

**b)** la riapertura delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti nel rispetto delle condizioni di cui al suo all’Allegato 2, ovvero anche dell’Allegato 1 se la somministrazione avviene sotto forma di ristorazione;

**c)** la riapertura delle attività commerciali al dettaglio non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

**d)** che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante) deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al suo Allegato n.9, ovvero anche degli Allegati 1 e 2 se la somministrazione avviene sotto forma di ristorazione;

**e)** che la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;

**Visto** il D.P.C.M.17 maggio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.* (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

**Visto** il D.Lgs. 18.08,2000, n. 267;

**Visto** l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

per la motivazioni in narrativa, che forma parte integrante del presente provvedimento,

#### **ORDINA**

**1.**la riapertura dal 18 maggio 2020 e fino al 30 luglio 2020 del mercato all'aperto per tutti settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti);

**2.**che **dal 18 maggio 2020 e fino al 30 luglio 2020**, l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante)" (cfr., OPGR n.59/2020, Allegato 9, di seguito richiamato, per la parte che interessa);

**3.** che il mercato all'aperto, compreso il commercio ambulante/itinerante, si svolge esclusivamente in Piazza del Popolo e su parte di via G. Marconi nei posti fissi predisposti ed assegnati dal Comune ai venditori;

**4.** che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso e svolgimento dei mercati che, in combinato disposto di quelle in materia contenute nell'OPGR n.59/200, in sintesi, dispongono:

**a)** ogni venditore, anche ambulante/itinerante, che intende partecipare al mercato deve fare richiesta Comune di Quadri (avvalendosi di un modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ente) che gli comunicherà l'area assegnata sulla quale svolgere la propria attività di vendita;

**b)** nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020 partecipano al mercato solo i suddetti venditori assegnatari dell'area. Fino a tale data è sospesa l'operazione della spunta.

**c)** sull'area assegnata possono svolgere l'attività di vendita solo gli assegnatari nel giorno indicato dagli stessi nella richiesta; negli altri giorni la stessa area può essere assegnata ad altri venditori che vi svolgeranno la loro attività nel giorno indicato nella richiesta;

**d)** l'obbligo, per gli addetti alle vendite e per i clienti, di transitare nelle aree assegnate con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca, nonché l'obbligo per i clienti di transitare in fila e alla distanza interpersonale di almeno un metro, con divieto di assembramenti, lungo il percorso unidirezionale predisposto dal comune con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi siano varchi separati di accesso e di uscita;

**e)** il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato e la presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;

**f)** per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore deve attenersi

alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti ed indossare sempre i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

**5.** che fino al 30 luglio 2020, per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il consumo sul posto, fatto salvo il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nell'Allegato 2) alla OPGR n.59/2020;

**6.** che possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco il titolare, il dipendente, il familiare coadiuvante, sempre nel rispetto delle regole indicate dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale e obbligatoriamente muniti di mascherina e guanti;

**7.** che è assolutamente vietato usare gli stessi i guanti per la manipolazione della merce e del denaro;

**8.** che durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente osservata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. Ogni commerciante ambulante può servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza. Fuori dell'area di mercato i clienti attendono il loro turno evitando assembramenti che, qualora si verificano, il Comune può disporre l'allontanamento dal mercato di uno o più operatori e disporre la sospensione dell'autorizzazione. Nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, il Comune può sospendere il mercato per un periodo di 15 giorni ovvero chiuderlo definitivamente.

**9.**I clienti devono:

**a)** permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;

**b)** fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente.

**10.** che il venditore/i, prima dell'accesso al mercato, si deve obbligatoriamente sottoporre, anche autonomamente, al controllo della temperatura corporea munendosi, a tal fine, di autocertificazione che deve presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non è consentito l'accesso. Le persone in tale condizione sono momentaneamente isolate, ci si deve accertare che indossino la mascherina protettiva e si deve seguire la procedura prevista dalle disposizioni di legge; L'amministrazione comunale e le Forze dell'Ordine possono controllare le suddette autocertificazioni e coloro che sono privi dei dispositivi di prevenzione applicando al trasgressore, in caso di violazioni, le sanzioni di legge del caso;

**11.** che ogni operatore commerciale deve posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; al termine delle operazioni i rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto delle regole stabilite dal Comune.

**12.** che devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti. Il Comuni può prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza informando a tal fine i venditori assegnatari dell'area.

**13.** che quanto previsto nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020, con riferimento ai mercati coperti e scoperti, viene integrato con le disposizioni in materia contenute nell'OPGR n.56/2020, specificando che, qualora per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza n.54 non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso

il distanziamento interpersonale e l'utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;

**14.** che a far data dal 18 maggio 2020, salvo diverse disposizioni a livello nazionale che intervengano medio tempore, è consentito con orario dalle 08.00 alle 20.00, l'apertura dal martedì al sabato delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercing e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) all'OPGR n.56/2020, che ne fanno parte integrante; (OPGR n. 56/2020, punti 11 e 12)

**15.** che, dal 18 maggio 2020, e fino a nuove disposizioni è consentita, con orario dalle 08.00 alle 20.00, l'apertura dal lunedì al sabato delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, a condizione che vengano rispettate tutte le misure igienico-sanitarie e le misure di protezione all'interno dei locali (mascherine, guanti, distanza interpersonale di almeno un metro) ed evitati gli assembramenti dentro e fuori gli esercizi commerciali;

**16.** che dal 18 maggio 2020, e fino a nuove disposizioni, è consentita l'apertura delle attività di bar, pasticceria, pub, gelaterie dal lunedì alla domenica con orario dalle 06.00 alle 21.00, salvo il giorno di riposo e un diverso orario concordato tra le dette attività e il Sindaco.

**17.** che dal 18 maggio 2020, e fino a nuove disposizioni, è consentita l'apertura delle attività di ristorante e pizzeria dal lunedì alla domenica con orario dalle 08.00 alle 23.00, salvo il giorno di riposo e un diverso orario concordato tra le dette attività e il Sindaco.

**18.** che continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di

trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett ee).

**19.** che rimane sospesa l'attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all'interno di bar, pubblici esercizi e/o affini; (OPGR n.59/2020, punto 32)

**20.** che **dal 18 maggio 2020 e fino 14 giugno 2020** (Art 11, DPCM 17 maggio 2020) e' consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione che sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett. b).

**21.** che a decorrere **dal 15 giugno 2020** e per tutto il periodo estivo e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8, salvo diversa data anticipata o posticipata dalla Regione Abruzzo, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e previa individuazione dei protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto

dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;(DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett c).

**22.** che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;(DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett d).

**23.** che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett e).

**24.** che e'consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett i).

**25.** che fino al **14 giugno 2020** restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. **Dal 15 giugno 2020,** detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. La Regione Abruzzo può stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio. L'attivit  degli spettacoli e' organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto

delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett m).

**26.** che l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett n)

**27.** che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui all'allegato da 1; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett o;

**28.** che oltre alle celebrazioni eucaristiche possono essere svolte anche le celebrazioni del Battesimo, Matrimonio, Penitenza, Unzione degli Infermi e delle Esequie, sempre nel rispetto del protocollo di cui al citato allegato 1;

#### **DISPONE**

**1.** Che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano dalla data **del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.**

**2.** Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle sindacali nn.3, 4, 5, 6 e 7 sopra citate;

**3.** Che le disposizioni delle richiamate Ordinanze sindacali nn.3, 4, 5, 6 e 7, modificate dalla presente Ordinanza, conserveranno i loro effetti fino alla data 14 giugno 2020;

#### **INFORMA**

**1.**che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24

Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

2.che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

**DISPONE INOLTRE**

1.La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Quadri;

2.Dì trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Regione Abruzzo
- al Comando dei Carabinieri di Quadri;
- alla Guardia di Finanza di Lanciano

Dalla Residenza Municipale, lì 20 Maggio 2020

Il Sindaco  
F.to Silvio Di Pietro